



# **Comune di Sarcedo**

Provincia di Vicenza

## **Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 / 2016**

## INTRODUZIONE: ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

La Costituzione della Repubblica italiana – a seguito della novella del 2001 – prevede che le funzioni amministrative siano attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza. I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

Come noto, in base agli articoli 3 e 13 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'ente locale (TUEL) – approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà e svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali. Spettano, inoltre, al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze; per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, il comune può attuare forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Oltre a quanto sopra, il comune (articolo 14 del TUEL) assolve ad alcuni compiti di competenza statale, in quanto gestisce i servizi elettorali, di stato civile, di anagrafe, di leva militare e di statistica; le relative funzioni sono esercitate dal sindaco, quale Ufficiale del Governo. Peraltro, ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale possono essere affidate ai comuni dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.

Con l'articolo 14 della legge 30 luglio 2010, n. 122 (di conversione del d.l. n. 78/2010) il legislatore nazionale ha chiarito che sono funzioni fondamentali dei comuni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *p*), della Costituzione:

- l'organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
- l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;

- il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
- le attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
- l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
- la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4, della Costituzione;
- l'edilizia scolastica – per la parte non attribuita alla competenza delle province – e l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici;
- la polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali e statistici, nell'esercizio delle funzioni di competenza statale.

Forte dei criteri a suo tempo approvati dal Consiglio comunale con propria deliberazione n. 21 del 20-04-2000, la Giunta comunale – con deliberazione n. 46 del 30-05-2011 – ha provveduto a modificare ed integrare il Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, anche in recepimento di alcuni principi del d.lgs. 150/2009 (cd. decreto "Brunetta").

Ai sensi degli articoli 8, 9, 10 ed 11 del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, la struttura organizzativa del Comune è ordinata in Aree e Settori (con servizi ed uffici/unità operative. Come previsto dall'art. 50, comma 10, del TUEL, la nomina dei responsabili delle aree o dei servizi e degli uffici (anche titolari di posizione organizzativa) spetta al sindaco. L'Area rappresenta la struttura di massimo livello in cui è articolata l'organizzazione del Comune. Gli uffici ed i servizi del Comune di Sarcedo – eccettuati quelli posti sotto la diretta responsabilità del Segretario Comunale, ai sensi del predetto regolamento – si ripartiscono tra le seguenti quattro aree:

- Area Amministrativa (segreteria, aa.gg., demografico, stato civile, elettorale, leva, biblioteca, cultura, istruzione, sport, sociale, ecc.);
- Area Finanziaria (ragioneria, personale, tributi, ecc.);
- Area Tecnica (Il.pp., manutenzioni, ambiente, protezione civile, ecologia, urbanistica, edilizia privata, commercio, squadra esterna, ecc.);
- Area Vigilanza (Polizia locale).

Il servizio di Polizia Locale è attualmente assicurato in forma consorziata intercomunale, a mezzo del Consorzio di Polizia locale "Nordest Vicentino", avente sede centrale a Thiene (VI); i Comuni consorziati/convenzionati sono: Bolzano Vicentino, Bressanvido, Calvene, Carré, Chiuppano, Dueville, Fara Vicentino, Laghi, Lugo di

Vicenza, Lusiana, Montecchio Precalcino, Monticello Conte Otto, Sandrigo, Sarcedo, Schiavon, Thiene, Villaverla, Zané e Zugliano, tutti della Provincia di Vicenza.

Alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità ed una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia ed incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa.

## **PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA ED ASPETTI INNOVATIVI**

Il decreto legislativo 150 del 2009 forniva già (con l'articolo 11, oggi abrogato dall'articolo 53 del decreto legislativo n. 33 del 2013) una definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

Accanto alla possibilità di ogni cittadino di accedere ai principali documenti amministrativi (così come previsto dalla L. n. 241/1990) ed al dovere posto dalla L. n. 69/2009 di rendere conoscibili alla collettività alcune tipologie di atti ed informazioni – attraverso i nuovi supporti informatici e telematici – la vigente legislazione impone alle pubbliche amministrazioni di predisporre anche il “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, il quale di norma deve contenere:

- gli aspetti generali sull'organizzazione e sulle funzioni dell'amministrazione;
- i principali lineamenti del processo di attuazione del programma e delle iniziative di comunicazione;
- gli aspetti in merito all'utilizzabilità dei dati.

Tale Programma triennale, da aggiornare annualmente, deve sostanzialmente indicare le iniziative previste per garantire sia un adeguato livello di trasparenza sia la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In fase preliminare alla redazione del presente documento, si è perseguito il coinvolgimento attivo di operatori ed utenti, interni ed esterni all'amministrazione, nell'ambito di una più ampia, articolata ed attenta “funzione di ascolto” dei portatori di interesse (“stakeholders”) per poter individuare tipologie di problematiche che – a prescindere da interessi prettamente individuali – rispondono ad esigenze e bisogni frequenti e che, pertanto, è opportuno valutarne l'eventuale inserimento all'interno del

Programma. Difatti, il metodo partecipativo ed il recente quadro normativo privilegiano sia un organico collegamento interdisciplinare ed una prassi di lavoro di gruppo sia la verifica critica degli obiettivi istituzionali e l'individuazione dei fini qualificanti, ipotizzando e perseguendo – ovviamente nella misura in cui ciò sia fattibile – la trasparenza in ogni atto decisionale e l'interessamento di operatori ed utenti.

Il menzionato coinvolgimento e la predetta partecipazione sono stati concretamente avviati – mediante un deciso utilizzo del sito web istituzionale dell'ente ([www.comune.sarcedo.vi.it](http://www.comune.sarcedo.vi.it)) – con specifico “Avviso” a firma del segretario comunale, prot. n. 12299 del 30 dicembre 2013, ad oggetto "*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, triennio 2014 – 2016. Procedura di partecipazione*", con il quale venivano chieste eventuali proposte ed osservazioni relativamente al Programma.

Si osserva che non si è avuta notizia di riscontro alcuno al menzionato Avviso, nei termini ivi indicati.

Al fine di procedere con la massima diffusione delle intenzioni dell'amministrazione, canale prioritario è stato – per l'appunto – assegnato alla rete internet, ritenuta essere il mezzo maggiormente efficace per raggiungere, indistintamente, tutti i potenziali soggetti a vario titolo virtualmente coinvolti o coinvolgibili, tra cui, a mero titolo esemplificativo ma non esaustivo: cittadini, utenti, associazioni di categoria, ordini professionali, enti gestori di servizi, ecc., evitando, in tal modo, di escluderne qualcuno, seppur incidentalmente e del tutto involontariamente.

Il presente Programma persegue l'obiettivo del raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza e pianifica l'adozione degli strumenti utili per una migliore accessibilità dell'attività dell'Ente ai principali portatori d'interesse, fruitori dei propri servizi, individuabili nei cittadini, nelle principali categorie economiche, ecc., al fine di offrire una (per quanto possibile) adeguata trasparenza e rendicontazione della performance, secondo gli indicatori normalmente previsti o quelli ritenuti comunque utili – anche a livello locale – per una migliore comprensione dell'attività istituzionale.

Inoltre, il presente documento si raccorderà con il Piano triennale della prevenzione della corruzione, previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, il tutto, ovviamente, nei termini in cui ciò risulti concretamente fattibile ed attuabile. Difatti, il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è delineato come strumento di programmazione autonomo rispetto al Piano di prevenzione della corruzione, pur se ad esso strettamente collegato, considerato che il Programma di norma integra una sezione del predetto Piano; il Programma triennale per trasparenza e l'integrità ed il Piano triennale di prevenzione della corruzione possono essere predisposti altresì quali documenti distinti, purché sia assicurato il coordinamento e la coerenza fra i contenuti degli stessi.

Il confronto con gli stakeholders consente (e consentirà) di promuovere – nei termini e nei modi in cui ciò risulti realisticamente fattibile – all'interno della struttura comunale la cultura della trasparenza e la maturazione della consapevolezza della necessità di comportamenti organizzativi orientati al servizio del cittadino ed improntati

allo sforzo di farsi conoscere e comprendere mediante linguaggi e modalità comunicative possibilmente comprensibili per l'utente. Il metodo partecipativo prefigura la verifica critica degli obiettivi istituzionali e l'individuazione di fini qualificanti, senza pregiudicare l'attuale livello delle prestazioni – anzi migliorandolo – atualizzando e concretizzando, nel contesto di un sistema fortemente integrato, il coinvolgimento attivo di operatori e utenti, ovviamente laddove ciò risulti realisticamente e concretamente fattibile.

Per i cittadini, il presente Programma rappresenta un ulteriore momento per conoscere e valutare – in modo sostanzialmente oggettivo e ragionevolmente intellegibile – l'operato, gl'intendimenti, i programmi, ecc. degli enti pubblici (in generale) e dell'ente locale territoriale "comune" (in particolare). La pubblicazione – nelle sue diverse forme e modalità, anche per estratti e/o sintesi, e laddove ciò risulti concretamente attuabile – dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti. Si evidenzia che – di fatto – per il tramite del Bilancio di previsione annuale e dei suoi principali allegati (vale a dire il Bilancio di previsione pluriennale, la Relazione previsionale e programmatica ed il Programma triennale delle opere pubbliche, tutti di validità triennale) l'amministrazione comunale redige e rende noti annualmente – con riferimento anche ad un arco temporale triennale – i principali obiettivi da perseguire e le risorse da impiegare. Per di più, i risultati di gestione sono dimostrati nel rendiconto, comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio; al rendiconto è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti. Il rendiconto è un documento che – sostanzialmente – rappresenta i risultati conseguiti nella gestione delle entrate e spese correnti e nella realizzazione degli interventi programmati con il bilancio di previsione, la relazione previsionale ed il piano delle opere pubbliche.

## PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità è solitamente collocato all'interno della apposita Sezione "Amministrazione trasparente", accessibile dalla *home page* del portale istituzionale del Comune. Difatti, ai fini dell'applicazione dei principi di trasparenza ed integrità, il Comune ha da tempo realizzato un sito internet istituzionale del quale si intendono sfruttare tutte le potenzialità. Peraltro, la legge n. 69 del 18 luglio 2009 – perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti e alla comunicazione informatica – riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli enti pubblici sui propri siti informatici; l'art. 32, comma 1, di detta legge (e successive modifiche e integrazioni) ha infatti sancito che *"a far data dal 1 gennaio 2011 gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti"*

*informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati*". Sono state riviste le procedure organizzative definendo un iter il più possibile standardizzato per la pubblicazione dei documenti sul sito, iter che prevede in via principale la modalità dell'inserimento decentrato, mediante la rete dei redattori web e per il tramite i responsabili degli uffici di riferimento dei singoli procedimenti. In base all'articolo 25-bis del Regolamento di organizzazione dei servizi e degli uffici, la gestione dell'Albo Pretorio "on-line" può essere eseguita – oltre che dal competente Responsabile del procedimento appartenente all'Area Amministrativa e dai messi comunali – anche da tutte le Aree e da tutti i Servizi comunali, ognuno per le rispettive competenze; ciascun Responsabile adotta le misure organizzative opportune ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio "on-line" degli atti rientranti nella competenza della propria Area o dalla stessa emanati e/o adottati, nel rispetto di quanto previsto nel regolamento ed ai sensi di legge. Gli atti del Segretario comunale – Direttore Generale e quelli provenienti dall'esterno dell'ente sono pubblicati a cura della segreteria. Relativamente alla pubblicazione degli atti all'Albo Pretorio "on-line", è responsabile il soggetto, l'ufficio o l'organo che propone e/o adotta l'atto da pubblicare e/o il soggetto (esterno/ interno) che richiede la pubblicazione.

Può essere comunque utile – ad ogni buon conto – ricordare che (in base ai dettami di cui al comma 7 del menzionato articolo 32 della citata legge n. 69 del 2009) è fatta salva la pubblicità nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e i relativi effetti giuridici, nonché nel sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 2001, e nel sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, prevista dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Rimangono comunque ferme anche le altre, diverse, forme di pubblicazione previste dalle norme in materia (es. Bollettino Ufficiale Veneto; ecc.).

Attualmente nell'ente è attiva la casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) istituzionale. Sul sito web comunale, in home page, è riportato l'indirizzo PEC istituzionale pubblico dell'ente. Nella stessa pagina sono riportate informazioni e istruzioni per l'uso della PEC ed i principali riferimenti per entrare in contatto con l'ente medesimo, in tempo reale e senza particolari difficoltà, in modo da orientare e accompagnare l'utente (cittadino, impresa, associazione, etc.) ad un uso corretto e sistematico di questo canale di comunicazione con la pubblica amministrazione.

Il Programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni dichiarano e pubblicizzano i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, sono messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di

un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento – redatto anche sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) – indica le principali azioni e le linee d'intervento che il Comune di Sarcedo intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza. È opportuno rammentare che la C.I.V.I.T. ha assunto la denominazione di Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.) a seguito dell'art. 5, comma 3, del d.l. 31-08-2013, n. 101, convertito, con modificazioni, con legge 30-10-2013, n. 125 (ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 06-11-2012, n. 190).

Sul sito istituzionale sono già presenti dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente. Sono altresì presenti informazioni non obbligatorie ma ritenute utili per il cittadino (ai sensi dei principi e delle attività di comunicazione già disciplinati ed introdotti dalla Legge 150/2000). L'obiettivo è quello di procedere ad una costante integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità prevalentemente nella sezione "Amministrazione trasparente". Seguendo i principi generali indicati nella normativa di riferimento, la predette sezione – presente nel sito web istituzionale, in "home page" – è organizzata tenendo conto della principale legislazione e normazione in tema di pubblicità e trasparenza.

La pubblicazione di dati ulteriori rispetto a quelli obbligatori può essere effettuata tenendo conto che le pubbliche amministrazioni possono disporre la pubblicazione nel proprio sito istituzionale di dati, informazioni e documenti che non hanno l'obbligo di pubblicare (sulla base di specifica previsione di legge o regolamento) fermi restando i limiti e le condizioni espressamente previsti da disposizioni di legge, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Anche in tali casi s'impone il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, anche – e soprattutto – nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti; è compito della pubblica amministrazione provvedere a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o – se sensibili o giudiziari – non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione, rammentando che non è possibile diffondere i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

La responsabilità dei dati e delle informazioni da pubblicare ricade sugli uffici coinvolti ed interessati, i quali sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, assicurando l'indispensabile collegamento fra la programmazione strategica ed operativa dell'amministrazione – normalmente contenuta negli ordinari strumenti di programmazione dell'ente o nel piano delle performance – e gli obiettivi di trasparenza.

Nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" (in "home page" del sito web istituzionale dell'ente) troveranno posto le seguenti sezioni (al cui interno saranno inseriti i documenti, le informazioni ed i dati previsti): disposizioni generali, organizzazione, consulenti e collaboratori, personale, bandi di concorso, performance,



enti controllati, attività e procedimenti, provvedimenti, controlli sulle imprese, bandi di gara e contratti, sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici, bilanci, beni immobili e gestione patrimonio, controlli e rilievi sull'amministrazione, servizi erogati, pagamenti dell'amministrazione, opere pubbliche, pianificazione e governo del territorio, informazioni ambientali, struttura sanitarie private accreditate, interventi straordinari e di emergenza, altri contenuti.

Per quanto riguarda le informazioni ed i dati da pubblicare relativamente alla trasparenza, ciascun Ufficio è responsabile per le materie di propria competenza relativamente ai contenuti, secondo il seguente prospetto:

DATI	UFFICIO RESPONSABILE
Disposizioni generali	Segreteria
Organizzazione	Segreteria
Consulenti e collaboratori	Ragioneria
Personale	Segreteria
Bandi di concorso	Segreteria
Performance	Segreteria
Enti controllati	Segreteria
Attività e procedimenti	Ufficio direttamente coinvolto
Provvedimenti	Segreteria
Controlli sulle imprese	Segreteria/Ragioneria/Tecnico
Bandi di gara e contratti	Ufficio direttamente coinvolto
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Ufficio che adotta il provvedimento (per il singolo atto) Segreteria (per l'Albo beneficiari)
Bilanci	Ragioneria
Beni immobili e gestione patrimonio	Ragioneria e Tecnico
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Ufficio destinatario del rilievo o sottoposto al controllo
Servizi erogati	Ufficio che gestisce il servizio
Pagamenti dell'amministrazione	Ragioneria
Opere pubbliche	Tecnico
Pianificazione e governo del territorio	Tecnico
Informazioni ambientali	Tecnico
Interventi straordinari e di emergenza	Ufficio che adotta il provvedimento

Si rammenta che l'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) non è stato costituito. Si rinvia alla deliberazione della Commissione indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (C.I.V.I.T.) n. 121/2010 (*“Osservazioni in ordine al documento avente ad oggetto “L'applicazione del Decreto legislativo n. 150/2009 negli Enti Locali: le Linee guida dell'ANCI in materia di Ciclo della Performance”*). Secondo il disposto del Profilo n. 6 di detta deliberazione, la Commissione medesima ha ritenuto che rientri nella discrezionalità del singolo Comune la scelta di costituire o meno l'O.I.V., considerato che l'articolo 14

del decreto legislativo n. 150 del 2009 non ha trovato applicazione ai Comuni (stante il mancato rinvio disposto dall'art. 16, comma 2, del decreto n. 150/2009 medesimo).

Tenendo conto (e nei limiti) di quanto previsto nello statuto comunale, il Comune di Sarcedo riconosce il metodo della partecipazione popolare come utile strumento per venire a conoscenza delle necessità della popolazione, dei bisogni emergenti e delle domande non soddisfatte. A tale scopo, ha organizzato (ed organizza) incontri e momenti di ascolto su tematiche rilevanti quali, ad esempio, la redazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale – altresì definitivo, in acronimo, P.A.T.I. (di cui alla legge regionale 11 del 2004) – dei Piani degli Interventi (e relative varianti) ecc.. Questa attività – realizzata nella giusta misura e nel giusto equilibrio, tenendo conto dei costi e delle eventuali difficoltà che l'amministrazione deve sopportare – intende porre i cittadini, i gruppi, le associazioni, ecc., sia sul piano informativo-comunicativo che relazionale, nelle condizioni effettive di partecipazione alla vita dell'amministrazione pubblica, nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà (ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione).

## UTILIZZABILITÀ DEI DATI

**P**er l'usabilità dei dati, le Aree dell'Ente curano la qualità della pubblicazione, affinché i cittadini e gli stakeholder possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto, naturalmente compatibilmente con le esigenze tecniche redazionali ed i termini legislativi. In particolare, si tende a far sì che i dati corrispondano al fenomeno che si vuole descrivere e – nel caso di dati tratti da documenti – a far sì che siano pubblicati in modo sostanzialmente esatto.

Il comune sta implementando l'utilizzo di metodologie automatiche per l'inserimento sul sito web dei dati e delle informazioni; sin già dall'attivazione della cd. "amministrazione aperta" (a suo tempo prevista dall'art. 18 del decreto legge 22-06-2012, n. 83, convertito, con modificazioni, con legge 07-08-2012, n. 134) sono state apportate le prime necessarie modifiche ai sistemi informatici per l'attivazione dei flussi automatici dei dati, procedendo alla gestione automatizzata degli atti, anche al fine della loro corretta pubblicazione, per quanto attiene la pubblicità legale.

Il Comune ha già provveduto – e provvede costantemente – alla definizione dei passaggi necessari per la gestione non automatizzata degli atti; attraverso verifiche periodiche si assicurerà la gestione corretta degli stessi in termini di celerità e completezza della pubblicazione. Nel sostanziale rispetto di quanto stabilito dalla normativa di riferimento, il comune ha da tempo intrapreso un percorso di riorganizzazione della struttura ed impostazione del proprio sito web istituzionale, nell'intento di facilitare il più possibile il reperimento e l'utilizzo delle informazioni da parte dei cittadini. Sono disponibili sul sito web istituzionale i seguenti dati: dati informativi relativi all'Ente, dati informativi relativi all'organizzazione amministrativa, dati informativi relativi al funzionamento politico amministrativo, accessibilità agli atti "on line", albo pretorio "on line", amministrazione trasparente, ecc..

\*\*\*\*\*